



**C.S.M. Service – Società cooperativa sociale a mutualità prevalente S.p.A.**

**Via Padre Pio n. 49 – 84025 Eboli (SA)**

**C.F. / P.I. 02237930652**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001  
PARTE GENERALE**

**Data approvazione: 26/07/2023**

**Revisione n°. 0 del 26/07/2023**

## INDICE

<b>1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>4</b>
1.1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 .....	4
1.2. I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa .....	5
1.3. I reati commessi all'estero .....	21
1.4. Le sanzioni previste dal Decreto 231/2001 .....	21
<b>2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA .....</b>	<b>24</b>
2.1. Le previsioni del Decreto e la valenza esimente del Modello .....	24
2.2. Le Linee Guida elaborate dalle Associazioni di Categoria .....	26
<b>3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA "C.S.M. SERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE." .....</b>	<b>28</b>
3.1. L'attività della C.S.M. ....	28
3.2. Compagine societaria .....	29
3.3. Finalità e struttura del Modello .....	29
<b>4. IL MODELLO DI GOVERNANCE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA "C.S.M. SERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE" .....</b>	<b>31</b>
4.1. Struttura organizzativa .....	32
<b>5. IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI .....</b>	<b>33</b>
<b>6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>34</b>
6.1. La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza .....	34
6.2. La durata dell'incarico e le cause di cessazione .....	35
6.3. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza .....	36
6.4. I requisiti dei singoli membri – I casi di ineleggibilità e di decadenza .....	38
6.5. Conflitti di interesse e concorrenza .....	39
6.6. Le risorse dell'Organismo di Vigilanza .....	39

---

6.7	I compiti dell'Organismo di Vigilanza .....	40
6.8	I poteri dell'Organismo di Vigilanza .....	42
6.9	L'informativa verso l'Organismo di Vigilanza .....	42
6.10	Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Sociali.....	45
<b>7.</b>	<b>IL CODICE ETICO (rinvio) .....</b>	<b>46</b>
<b>8.</b>	<b>IL SISTEMA DISCIPLINARE (rinvio).....</b>	<b>46</b>
<b>9.</b>	<b>LA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING .....</b>	<b>46</b>
<b>10.</b>	<b>COMUNICAZIONE .....</b>	<b>47</b>
<b>11.</b>	<b>LA FORMAZIONE.....</b>	<b>48</b>
<b>12.</b>	<b>AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....</b>	<b>51</b>

## 1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

### 1.1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

In esecuzione della delega di cui alla Legge 29 settembre 2000, n. 300, con il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche il "**Decreto**"), recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", il legislatore italiano ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali in precedenza sottoscritte dallo Stato Italiano.

Ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, il Legislatore delegato ha dunque superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest*, introducendo a carico degli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito, anche collettivamente indicati come 'Enti' e singolarmente come 'Ente'), ad esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti pubblici non economici e di quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, un regime di responsabilità amministrativa assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale. Tale responsabilità insorge nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, **nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi**, da, come specificato all'art. 5 del Decreto:

- i) soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (si tratta dei c.d. **soggetti in posizione apicale**);
- ii) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. **soggetti in posizione subordinata**).

Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza soggettiva, riferita cioè alla volontà dell'autore (persona fisica) materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico

interesse dell'ente), mentre al secondo una valenza di tipo oggettivo, riferita cioè ai risultati effettivi della sua condotta (cioè ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'Ente, realizza comunque un vantaggio in favore dell'Ente stesso).

Tuttavia, con riguardo ai reati colposi in materia di salute e sicurezza difficilmente l'evento lesivo o la morte del lavoratore può esprimere l'interesse dell'Ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso. In questi casi, dunque, l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto rapportarsi alla condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza, ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici.

La Società non risponde, quindi, per espressa previsione legislativa (art. 5 co. 2 Decreto), se le persone sopra indicate hanno agito **nell'interesse esclusivo proprio o di terzi**.

È opportuno precisare che non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati (c.d. reati presupposto).

## **1.2. I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa**

Si riporta di seguito l'elencazione dei reati e degli illeciti amministrativi ad oggi rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001.

### **Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)**

- Peculato, limitatamente al primo comma (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – art. 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. – art. 319-bis c.p. – art. 321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., co. 2 – art. 321 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 c.p., co. 2, n. 1);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, legge 898/1986).

### **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)**

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);

- 
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
  - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
  - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
  - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
  - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
  - Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
  - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
  - Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, co. 11, d.l. 105/2019).

### **Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990);

- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

### **Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto)**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e di segni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi ( art. 474 c.p.).



---

## **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali come segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

## **Reati societari (art. 25-ter del Decreto)**

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c., terzo comma);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

### **Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)**

- Art. 2 della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999 (artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 280, 280-bis, 289, 289-bis, 302 c.p.);
- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.);
- Sottrazione di beni e denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);

- 
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
  - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
  - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
  - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
  - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
  - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
  - Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
  - Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
  - Pentimento operoso (d.lgs. n. 625/1979, art. 5);
  - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9.12.99 (art.2).

### **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater<sup>1</sup> del Decreto)**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

### **Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)**

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p., commi 1 e 2);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

---

## **Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)**

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

## **Reati transnazionali**

La legge 16 marzo 2006, n. 146, di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2006 (in vigore dal 12 aprile 2006), ha previsto la responsabilità amministrativa dell'ente per la realizzazione di un "reato transnazionale", ossia di un reato:

- commesso in più di uno Stato;
- ovvero commesso in uno Stato, quando una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato;
- ovvero commesso in uno Stato, quando in tale reato sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero commesso in uno Stato, ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
- punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato.

Questi i reati-presupposto previsti nell'ambito della categoria di illeciti in oggetto:

- l'associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso (artt. 416 e 416-bis c.p.);
- l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);

- 
- l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
  - il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni);
  - il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
  - l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

**Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)**

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).

**Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)**

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto)**

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);

- 
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.), nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

### **Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)**

In materia di tutela penale dei diritti di proprietà industriale, l'art. 15, co. 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 ha infine inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-novies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di cui ai seguenti articoli della legge 22 aprile 1941, n. 633:

- 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma
- 171-bis
- 171-ter
- 171-septies
- 171-octies

### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

### **Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)**

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

- 
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
  - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/92, artt.1, 2, 3 bis, 6);
  - Scarichi sul suolo (L. 152/2007, art. 103);
  - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (L. 152/2007, art. 104);
  - Scarichi in reti fognarie (L. 152/2007, art. 107);
  - Scarichi di sostanze pericolose (L. 152/2007, art. 108);
  - Sanzioni penali: scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose-scarichi sul suolo, sottosuolo e acque sotterranee-scarico di navi o aeromobili di sostanza vietate nelle acque del mare (d.lgs. 152/2006, art. 137);
  - Attività di gestione non autorizzata di rifiuti (d.lgs. 152/2006, art. 256);
  - Bonifica dei siti: inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiale o delle acque sotterranee (d.lgs. 152/2006, art. 257);
  - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (d.lgs. 152/2006, art. 258);
  - Traffico illecito di rifiuti (d.lgs. 152/2006, art. 259);
  - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (d.lgs. n.152/2006, art. 260) - articolo abrogato dal d.lgs. 21/2018 e sostituito dall'art. 452 quaterdecies c.p.;
  - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (d.lgs n.152/2006, art. 260-bis);
  - Inquinamento doloso provocato da navi (d.lgs. 202/07, art. 8);
  - Inquinamento colposo provocato da navi (d.lgs. 202/07, art. 9);
  - Sanzioni (d.lgs. 152/2006, art. 279);

- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

### **Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)**

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, d.lgs. n. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, d.lgs. n. 286/1998).

### **Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)**

- Discriminazione razziale (art. 3, co. 3-bis, l. 654/1975);
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal d.lgs. n. 21/2018].

### **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)**

- Frode in manifestazioni sportive (art. 1 l. 13 dicembre 1989, n. 401);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Articolo 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401).

### **Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74);



- 
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
  - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
  - Dichiarazione infedele (art. 4 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74)\*;
  - Omessa dichiarazione (art. 5 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74)\*;
  - Indebita compensazione (art. 10-quater d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74)\*.

\* Solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

### **Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)**

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);

- 
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
  - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
  - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
  - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
  - Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
  - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

### **Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto)**

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

### **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del Decreto)**

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

La "sensibilità" delle aree aziendali in relazione a ciascuno dei reati-presupposto previsti dalla normativa è stata valutata in seguito all'individuazione degli illeciti che potenzialmente possono verificarsi, con riferimento alla gestione tipica della C.S.M. Service – Società cooperativa sociale a mutualità prevalente (di seguito "C.S.M." o la "Cooperativa"). Dunque è stato possibile identificare più dettagliatamente attività e processi operativi esposti al rischio di commissione degli illeciti, all'interno delle aree reati-presupposto identificati.

La valutazione preliminare di check-up aziendale e l'analisi dell'attività operativa che la C.S.M. concretamente svolge hanno consentito di circoscrivere l'attività di *risk assessment* in ottica 231 solo alle categorie di reato in relazione alle quali esiste un fondato rischio di commissione, escludendo quelle che astrattamente possono riguardare la Cooperativa; l'esclusione è stata valutata sulla base dell'analisi dell'attività svolta, del settore di appartenenza, della struttura organizzativa, dell'assetto societario, delle modalità di gestione delle operazioni e così via.

Pertanto, le categorie di illeciti per le quali esiste una plausibile probabilità di commissione e che rappresentano la risultante della presente attività di *risk assessment* sono le seguenti:

1. Delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 e 25-decies D.Lgs. 231/2001)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art.24-bis D.Lgs. 231/2001)
3. Delitti di criminalità organizzata (art.24-ter D.Lgs. 231/2001)
4. Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)
5. Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001)
6. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)
7. Reati ambientali (art.25-undecies D.Lgs. 231/2001)
8. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

---

Il rischio di commissione dei reati di cui ai restanti articoli del D.Lgs. 231/2001:

- 25-*bis*: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- 25-*bis.1*: Delitti contro l'industria e il commercio
- 25-*quater*: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- 25-*quater.1*: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- 25-*quinquies*: Delitti contro la personalità individuale
- 25-*sexies*: Abusi di mercato
- 25-*octies.1*: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- 25-*novies*: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- 25-*duoecies*: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- 25-*terdecies*: Razzismo e xenophobia
- 25-*quaterdecies*: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- 25- *sexiesdecies*: Contrabbando;
- 25- *septiesdecies*: Delitti contro il patrimonio culturale;
- 25- *duodevicies*: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;

nonché dei reati transnazionali previsti dall'art. 10 della L. 146/06, per quanto non si possa escludere tout court, è stato ritenuto trascurabile o al di sotto della soglia di rischio accettabile sia in considerazione degli elementi in precedenza menzionati (natura dell'ente, settore di attività, mercati di riferimento, tipologia di clientela/utenza, ecc.), sia alla luce dell'attività di *risk assessment* che ha evidenziato l'esistenza di presidi di controllo idonei a prevenire in modo adeguato il rischio di commissione dei reati di cui alle suddette categorie.

### **1.3. I reati commessi all'estero**

Secondo quanto espressamente stabilito nel Decreto, l'Ente può essere chiamato a rispondere sul territorio dello Stato italiano di reati commessi all'estero. Tale responsabilità si fonda sui seguenti presupposti:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano e ne risponde solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

### **1.4. Le sanzioni previste dal Decreto 231/2001**

Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previsti dagli artt. 24 e ss. dello stesso o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, l'Ente potrà subire l'irrogazione di pesanti sanzioni.

A norma dell'art. 9 le sanzioni, denominate *amministrative*, si distinguono in:

- I. sanzioni pecuniarie;
- II. sanzioni interdittive;
- III. confisca;
- IV. pubblicazione della sentenza.

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. (ad eccezione delle fattispecie di cui all'art. 25 *septies*) anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

## I. Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal primo comma dell'art. 11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 comma 2). Nell'ipotesi in cui l'Ente sia responsabile di una pluralità di illeciti amministrativi commessi con un'unica azione od omissione o comunque commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione più grave aumentata sino al triplo. Il Decreto prevede altresì ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria, allorquando l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato risulti di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, o si è comunque adoperato in tal senso. La sanzione pecuniaria è, infine, ridotta nel caso in cui l'Ente abbia adottato un modello idoneo alla prevenzione di reati della specie di quello verificatosi.

## II. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, individuate dal comma II dell'art. 9 del Decreto e irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati, sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal giudice penale che conosce del processo i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

### III. La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19).

### IV. La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

Per completezza, infine, deve osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, a mente del Decreto, disporre: a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53); b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che

manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

Laddove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'art. 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendale, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità, l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista.

## **2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA**

### **2.1. Le previsioni del Decreto e la valenza esimente del Modello**

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, l'art. 6, comma I, prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un modello di gestione, organizzazione e controllo (di seguito anche solo "**Modello**") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del modello e ne curi l'aggiornamento (di seguito, anche "**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**" o anche solo "**Organismo**");
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.



---

La responsabilità stabilita dalla norma è, pertanto, ricondotta alla c.d. «colpa di organizzazione», ossia alla mancata adozione o al mancato rispetto di opportuni standard di controllo attinenti all'organizzazione e all'attività della medesima.

L'esonero dalla responsabilità non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, posto che in quest'ultimo deve rinvenirsi il carattere di concreta e specifica efficacia, nonché quello dell'effettiva attuazione. Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma 2, prevede che l'Ente debba:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso in cui uno degli illeciti previsti dalla norma sia commesso da un soggetto in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del modello implica che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7).

I successivi commi 3 e 4 introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b). Segnatamente, è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle

prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), sub art. 6, comma 2).

Come si vedrà in seguito nel dettaglio, il Modello è stato predisposto dalla C.S.M. allo scopo di soddisfare i requisiti e perseguire gli obiettivi sopra elencati. Nella definizione del Modello ci si è altresì ispirati alla più significativa giurisprudenza in materia e alle buone prassi nazionali e internazionali in tema di *risk management* e *corporate governance*.

## 2.2. Le Linee Guida elaborate dalle Associazioni di Categoria

L'art. 6, comma 3 del Decreto prevede che il modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale può formulare osservazioni.

La prima associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, già nel 2002, ha emanato delle Linee Guida (di seguito, anche '**Linee Guida**'), aggiornate, da ultimo, a giugno del 2021. Successivamente, molte associazioni di settore hanno redatto le proprie Linee Guida che diventano dunque un imprescindibile punto di partenza per la costruzione del Modello. In sintesi, le principali Linee Guida suggeriscono di:

- mappare le aree aziendali a rischio e le attività nel cui ambito potenzialmente possono essere commessi i reati presupposto mediante specifiche modalità operative;
- individuare e predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e dotato di un adeguato budget;

- 
- definire specifici obblighi informativi sia nei confronti dell'OdV sui principali fatti aziendali (e in particolare sulle attività ritenute a rischio) sia da parte dell'Organismo verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
  - adottare un Codice Etico che individui i principi dell'azienda e orienti i comportamenti dei destinatari del Modello;
  - adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel Modello e nel Codice Etico.

Nel caso di specie, oltre a quelle emanate da Confindustria, si fa riferimento altresì alle Linee Guida elaborate nel 2010 da Confcooperative, relative allo specifico settore della cooperazione sociale, in base all'attività svolta da C.S.M., come evidenziato di seguito.

---

### **3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA "C.S.M. SERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE."**

#### **3.1. L'attività della C.S.M.**

Lo scopo della Cooperativa è di esaltare la centralità della persona, perseguendo l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. Le attività di C.S.M. possono essere categorizzate in due macro-tipologie, in base alla propria natura: svolgimento di attività commerciali e servizi socio-assistenziali.

In riferimento al settore economico in cui la Cooperativa opera, sono stati individuati tre settori di attività principali, nei quali agisce con le modalità di seguito elencate:

1) Settore Formazione:

Gestione di corsi di formazione ed orientamento professionale nei settori commerciale, turistico, artigianale, agricolo, industriale, sociale, informatico e nei servizi.

2) Settore Sociale:

- Assistenza domiciliare degli anziani, minori, disabili;
- Gestione di centri educativi e di accoglienza, nonché di comunità terapeutiche e di strutture residenziali per soggetti svantaggiati;
- Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale.

La Cooperativa è iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese di Salerno dal 19/02/1996 e nell'apposita sezione speciale in qualità di impresa sociale dal 24/07/2018.

La C.S.M. è altresì iscritta nell'Albo Società Cooperative al numero: A161548 (data di iscrizione: 25/03/2005), sezione cooperativa a mutualità prevalente - categoria: cooperative sociali di produzione e lavoro-inserimento lavorativo (tipo b).

La Cooperativa risulta inserita nell'elenco regionale degli operatori accreditati che erogano servizi di istruzione e formazione professionale con Decreto Dirigenziale n. 214 del 10/03/2020 Regione Campania.

---

La Cooperativa è certificata ISO 9001:2015 per il seguente campo di applicazione: *Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale. Progettazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari per anziani disabili, minori e famiglie e servizi di assistenza scolastica e specialistica (scadenza validità 14/11/2023).*

### **3.2. Compagine societaria**

La C.S.M. con sede legale e principale a Eboli (SA), in Via Padre Pio n. 49 è stata costituita nel 1985 nella forma di società a responsabilità limitata per volontà dei soci fondatori DI NOVI ASSUNTA, CORRADO CARMELA, GARGIULO MICHELE, DI NOVI ANTONIO, CORRADO BERNIERO, con lo scopo di dare vita ad una società senza finalità speculative e con carattere di mutualità, al fine di valorizzare le produzioni agricole delle colture e allevamenti ittici e zootecnici. Nel tempo, la Cooperativa ha progressivamente espanso la gamma delle sue attività assistenziali e formative, ha allargato la propria compagine sociale, ed infine, nel 2019 è stata trasformata in società per azioni.

### **3.3. Finalità e struttura del Modello**

La scelta di dotarsi del Modello 231/2001 è volta a stabilire modalità di gestione trasparenti e corrette nel perseguimento dell'oggetto sociale, in ossequio alla normativa vigente e ai fondamentali principi di etica e di *corporate social responsibility*, già ampiamente diffusi all'interno della realtà aziendale. In tale ottica, attraverso l'adozione del Modello 231, la C.S.M. ha inteso perseguire i seguenti obiettivi:

- conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, gestionali e di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d'attività, e con quali limiti di importo;
- evitare eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici o a singole persone,

---

attuando concretamente il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;

- evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- prevedere la formalizzazione anche all'esterno dei poteri di rappresentanza;
- garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare ed organiche, utilizzando per esse procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze;
- assicurare la tracciabilità, verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;
- garantire l'effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;
- dare priorità, per l'attuazione di decisioni che possano esporre la Cooperativa a responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato, alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo.

Il Modello della Cooperativa è costituito da:

- **Parte generale** nella quale, oltre all'illustrazione dei contenuti del Decreto e del ruolo dell'Organismo di Vigilanza, sono rappresentati sinteticamente i protocolli sotto indicati (di seguito, i "**protocolli**"), che compongono il Modello:
  - il sistema organizzativo;
  - il sistema di procure e deleghe;
  - le procedure interne;
  - il sistema di controllo di gestione;
  - il sistema di controllo sulla salute e sicurezza sul lavoro;
  - il Codice Etico;
  - il Sistema Disciplinare;
  - le attività di comunicazione e formazione.

- **Parte speciale**, comprensiva dell'attività di *risk assessment*, che comprende:
  - i processi c.d. "sensibili", all'interno di ciascuna area, al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati sopra indicati;
  - i *process owners* coinvolti nell'attuazione e gestione di tali processi "sensibili" e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati sopra indicati;
  - i reati astrattamente ipotizzabili;
  - i principali protocolli e presidi di controllo da rispettare, al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati sopra indicati.

La presente parte generale è accompagnata dai documenti che, rappresentativi di alcuni protocolli, completano il quadro della organizzazione, della gestione e del controllo della Cooperativa, quali il Codice Etico, il Sistema Disciplinare e la procedura *whistleblowing*. Tali documenti, unitariamente considerati, costituiscono il Modello della Cooperativa adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

#### **4. IL MODELLO DI GOVERNANCE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA "C.S.M. SERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE"**

##### **DATI LEGALI**

Denominazione: "C.S.M. Service – Società cooperativa sociale a mutualità prevalente S.p.A."

Sede legale: Via Padre Pio n. 49, Eboli - SALERNO (SA)

Partita IVA: 02237930652

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Salerno - REA: n. 213169

Capitale sociale interamente versato: Euro 82.685,28

##### **ORGANI SOCIALI**

Sono organi sociali della Cooperativa:

- L'assemblea dei soci;
- Il consiglio di amministrazione;
- L'organo di controllo.

Le decisioni dei soci nelle materie e sugli argomenti di loro competenza sono prese in assemblea, con metodo collegiale. Le competenze dell'assemblea, le modalità di convocazione, i relativi poteri, le maggioranze costitutive e deliberative, nonché le disposizioni relative all'assemblea straordinaria, alla presidenza, allo svolgimento e alla validità delle delibere, sono dettagliate nello statuto.

L'assemblea è presieduta dal consiglio di amministrazione, il quale è composto da 3 membri: presidente, vice presidente e segretario. Come per l'assemblea, la durata della carica, le modalità di convocazione, di deliberazione, di votazione, i relativi poteri, i compensi e le tempistiche delle cariche dei membri del consiglio sono specificati nello statuto.

Infine, l'organo di controllo è costituito da un revisore unico, lo statuto prevede altresì la possibilità di nominare un collegio sindacale composto da tre membri.

#### **4.1. Struttura organizzativa**

L'assetto organizzativo della Cooperativa esistente al momento dell'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "Modello" o "MOG") è rappresentato nell'organigramma aziendale, da cui si evincono la struttura, le principali aree operative, i riferimenti funzionali e le reciproche interconnessioni. Il *core business* della C.S.M., come in precedenza evidenziato, è rappresentato dall'erogazione di servizi di formazione e di servizi di assistenza alla persona, con finalità sociali.

Allo stato attuale, l'organigramma risponde alle finalità mutualistiche della Cooperativa, con l'attribuzione del potere decisionale in capo all'assemblea dei soci, mentre al consiglio di amministrazione è delegata l'attuazione delle decisioni assembleari.

Le singole aree aziendali sono presiedute da responsabili interni ed esterni, i quali si avvalgono della collaborazione di personale dipendente e dell'ausilio di professionisti e/o studi professionali esterni. Nel dettaglio le aree in cui è suddivisa l'attività della C.S.M.: Area Risorse Umane, Area Progettazione Sociale e



Formativa, Area Formazione, Area Sociale, Area Amministrazione e Finanza, Area Qualità.

Di seguito l'organigramma aziendale:



## 5. IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI

L'art. 6, co. 2, lett. c) del Decreto, in precedenza richiamato, stabilisce la necessità che i modelli prevedano "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati". La disposizione trova la propria *ratio* nella constatazione che la maggior parte dei reati richiamati dal Decreto possono essere realizzati tramite le risorse finanziarie degli enti (es. costituzione di fondi fuori bilancio per la realizzazione di atti di corruzione).

Le principali Linee Guida in materia raccomandano l'adozione di meccanismi di formalizzazione e proceduralizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi di ogni processo, impediscano una gestione impropria delle risorse finanziarie dell'ente.

In ossequio ai criteri sopra descritti, la Cooperativa adotta specifiche procedure con il fine di regolamentare i processi di gestione dei flussi finanziari (vd. *infra*).

---

Tali procedure costituiscono parte integrante del presente Modello e la violazione fraudolenta delle regole in esse previste costituisce motivo per l'applicazione del sistema disciplinare previsto dal medesimo.

## **6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Come sopra rilevato, il Decreto prevede espressamente che i compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento, siano affidati ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

È necessario che l'OdV impronti le proprie attività a criteri di autonomia e indipendenza, così da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello. L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo devono sussistere rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualsiasi esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo dirigente.

L'OdV deve altresì godere di garanzie tali da impedire che l'organo - o alcuno dei suoi componenti - possano essere rimossi o penalizzati in conseguenza dell'espletamento dei propri compiti.

### **6.1. La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organo amministrativo della Cooperativa è tenuto a nominare, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, un Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento, l'efficacia, l'adeguatezza, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello di gestione e controllo adottato dalla C.S.M..

I componenti dell'OdV - ovvero l'OdV in composizione monocratica - sono nominati con apposita delibera, all'interno della quale è determinato anche il compenso spettante per lo svolgimento dell'incarico assegnato.

Varrà ricordare che, ai sensi dell'art. 6, co. 4-*bis*, del D.Lgs. 231/2001, le funzioni di vigilanza sul Modello possono essere attribuite al Collegio sindacale, ove presente. L'avvenuta nomina dell'OdV, i suoi compiti e i suoi poteri vengono tempestivamente comunicati mediante l'affissione del Modello, all'interno dei locali aziendali, in un luogo accessibile a tutti.

---

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica per la durata di 3 anni, con possibilità di rinnovo.

## **6.2 La durata dell'incarico e le cause di cessazione**

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- a) scadenza dell'incarico;
- b) revoca dell'OdV da parte del Consiglio di amministrazione;
- c) rinuncia di tutti i componenti dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di amministrazione.

La revoca dell'OdV può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza.

Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva:

- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.

La revoca per giusta causa è disposta con delibera dell'Organo amministrativo, approvata con il voto dei due terzi dei presenti, previo parere del collegio sindacale ove presente, dal quale l'Organo amministrativo può dissentire solo con adeguata motivazione.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il Consiglio di amministrazione nomina senza indugio il nuovo OdV.

Al di fuori delle ipotesi riguardanti l'intero OdV, la cessazione dell'incarico di un singolo componente può avvenire:

- a seguito di revoca dell'incarico da parte del Consiglio di amministrazione;
- a seguito di rinuncia all'incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di amministrazione;
- qualora sopraggiunga una delle cause di decadenza di seguito esplicitate.

La revoca del singolo componente l'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, oltre le ipotesi sopra previste per l'intero Organismo, a titolo esemplificativo, anche le seguenti ipotesi:

- il singolo componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
- l'assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'OdV, segnalata da uno dei membri.

In caso di cessazione di un singolo componente, questi rimane in carica fino alla sua sostituzione, a cui provvede senza indugio il Consiglio di amministrazione. Il membro nominato scade unitamente agli altri componenti dell'OdV.

### **6.3I requisiti dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV nel suo complesso deve possedere alcuni specifici requisiti, che devono caratterizzarne l'azione e l'attività di controllo e monitoraggio sul Modello:

#### **a) Autonomia e indipendenza**

Al fine di garantire all'OdV piena autonomia di iniziativa e di preservarlo da qualsiasi forma di interferenza e/o di condizionamento, è previsto che l'Organismo:

- sia privo di compiti operativi e non ingerisca in alcun modo nella operatività della Società, affinché non sia compromessa la sua obiettività di giudizio;
- nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, sia organismo autonomo e indipendente non soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria;
- riporti direttamente al Consiglio di amministrazione;
- determini la sua attività e adotti le sue decisioni senza che alcuna delle funzioni aziendali possa sindacarle.

#### **b) Professionalità**

Ai fini di un corretto ed efficiente svolgimento dei propri compiti, è essenziale che l'OdV garantisca una adeguata professionalità, intesa quest'ultima come insieme delle conoscenze, degli strumenti e delle tecniche necessari per lo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale.

Sotto tale aspetto, assume rilevanza sia la conoscenza delle materie giuridiche, e in particolare della struttura e delle modalità di commissione dei reati di cui al Decreto, sia una adeguata competenza in materia di auditing e controlli aziendali, ivi incluso ciò che attiene le tecniche di analisi e valutazione dei rischi, le metodologie connesse al *flow charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza della struttura aziendale, le tecniche di intervista ed elaborazione dei risultati; è inoltre auspicabile che almeno uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza abbia competenze in tema di analisi dei sistemi di controllo, nonché di tipo giuridico. Infatti, la disciplina in argomento ha natura sostanzialmente punitiva e lo scopo del Modello è prevenire la realizzazione di reati.

c) Continuità di azione

Per poter garantire una efficace e costante attuazione del Modello, l'OdV è un organismo dedicato esclusivamente e a tempo pieno allo svolgimento dei compiti assegnati, senza quindi attribuzione di altre funzioni, ed è dotato di un adeguato budget e risorse adeguate.

d) Onorabilità e assenza di conflitti di interessi

Gli Organi amministrativi, al fine di garantire ulteriormente l'autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza:

- valutano la permanenza dei requisiti di cui sopra;
- si assicurano che i componenti dell'Organismo posseggano i requisiti soggettivi di onorabilità e di competenza;
- verificano che i componenti dell'Organismo non si trovino in situazioni di conflitto di interesse con la C.S.M..

In ogni caso, la selezione dei componenti deve essere effettuata tenendo conto delle finalità perseguite dal Decreto e dell'esigenza primaria di assicurare l'effettività dei controlli e del modello, l'adeguatezza dello stesso e il

mantenimento nel tempo dei suoi requisiti, nonché il suo aggiornamento e adeguamento.

#### **6.4 I requisiti dei singoli membri – I casi di ineleggibilità e di decadenza**

I membri dell'OdV sono scelti tra i soggetti, anche esterni alla C.S.M., qualificati ed esperti in ambito legale, di sistemi di controllo interno o di revisione contabile.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti l'OdV:

- l'interdizione, l'inabilitazione, o, comunque, la condanna penale (ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti - c.d. "patteggiamento"), anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto, a delitti ad essi assimilabili o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- relazioni di parentela, coniugio (situazione di convivenza di fatto equiparabili al coniuge) o affinità entro il quarto grado con componenti del consiglio di amministrazione, sindaci e revisori incaricati dalla società di revisione (laddove presente), nonché soggetti apicali della C.S.M.;
- funzioni di amministrazione con deleghe esecutive presso la Cooperativa;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una influenza dominante o notevole sulla C.S.M., ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti la nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza con lo stesso Organismo, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra i componenti e la C.S.M. o le società che la controllano o le società da questa controllate, tali da compromettere l'indipendenza dei componenti stessi.

---

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il membro interessato è tenuto ad informare immediatamente gli altri componenti dell'OdV e il Consiglio di Amministrazione.

### **6.5 Conflitti di interesse e concorrenza**

Nel caso in cui, con riferimento ad una operazione posta in essere nel rispetto del modello organizzativo di CS.M. uno o più membri dell'OdV si trovino, o ritengano di trovarsi o di potersi venire a trovare, in una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi con la Cooperativa nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, tali soggetti sono obbligati a darne comunicazione immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli altri membri dell'OdV.

La sussistenza di una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi determina, per il soggetto interessato, l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale operazione nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

A titolo esemplificativo, costituisce situazione di conflitto di interessi in una data operazione il fatto che un soggetto sia legato ad uno o più soggetti coinvolti in una operazione a causa di cariche sociali, rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, lavoro, consulenza o prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza ai sensi dell'art. 2399, lettera c), c.c.

A ciascuno dei membri dell'OdV si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

### **6.6 Le risorse dell'Organismo di Vigilanza**

Il Consiglio di amministrazione assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato.

Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del *budget* che l'Organo amministrativo provvede ad assegnargli su base annuale. Qualora il *budget* non fosse sufficiente a fronteggiare situazioni di particolare difficoltà, l'OdV può

proporre e richiederne un'integrazione. L'OdV può, dunque, con il proprio *budget* avvalersi di esperti qualora fosse necessario.

All'atto dell'eventuale conferimento di incarico ad un consulente esterno, quest'ultimo dovrà rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all'incarico;
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e l'impegno a rispettarle.

### **6.71 compiti dell'Organismo di Vigilanza**

In conformità al disposto di cui all'art. 6, co. 1, del Decreto, all'OdV è affidato il compito di "vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento".

In via generale, pertanto, spettano all'OdV i seguenti compiti:

1) verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:

- verificare l'adeguatezza del Modello, cioè la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
- a tali fini, monitorare l'attività aziendale, nonché la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla C.S.M.;

2) aggiornamento del Modello, ovvero:

- curare l'aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, al Consiglio di amministrazione o alle funzioni aziendali eventualmente competenti l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura



organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;

3) informazione e formazione sul Modello, ovvero:

- promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, anche, "Destinatari");
- promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;

4) gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:

- esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso;
- informare gli organi competenti, nel prosieguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati e alle attività programmate;
- segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello e i soggetti responsabili;
- in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto a:

- documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative e i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate;

- 
- registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

Gli aspetti strettamente operativi sono definiti nel regolamento di funzionamento che l'OdV provvede ad adottare senza indugio all'atto dell'insediamento.

### **6.8I poteri dell'Organismo di Vigilanza**

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nessuno escluso.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi e i documenti della Cooperativa, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della C.S.M. ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di amministrazione.

### **6.9 L'informativa verso l'Organismo di Vigilanza**

Il corretto svolgimento delle funzioni demandate all'Organismo di Vigilanza non può prescindere dalla previsione di obblighi di informazione nei confronti di tale organismo in ossequio all'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto.

L'OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni:

**I.** che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
- 2) eventuali omaggi, liberalità o altre utilità eccedenti il valore modico destinati a privati o a dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- 3) eventuali omaggi, liberalità o altre utilità eccedenti il valore modico ricevute dal personale;
- 4) eventuali scostamenti significativi dal *budget* distinti per singola macrocategoria di spesa, evidenziati dal controllo di gestione in fase di consuntivazione;
- 5) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la C.S.M., i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- 6) le richieste di assistenza legale inoltrate alla C.S.M. dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- 7) le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate, ovvero la motivazione della loro archiviazione;
- 8) eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze che inadeguatezze dei presidi di salute e sicurezza sul lavoro, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;

**II.** relative all'attività della Cooperativa, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento, da parte dell'OdV, dei compiti ad esso assegnati, incluse, ma

---

senza che ciò costituisca limitazione:

- 1) la trasmissione dei verbali del CdA;
- 2) gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe, laddove non siano oggetto di delibera del CdA;
- 3) i prospetti riepilogativi delle eventuali gare bandite e i prospetti riepilogativi dei contratti assegnati in affidamento diretto;
- 4) il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale;
- 5) le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
- 6) i rapporti di verifica o audit svolti dagli organi di controllo interni;
- 7) i rapporti di verifica di eventuali ispezioni da parte delle Autorità di Vigilanza;
- 8) il report periodico dei progetti ammessi a finanziamento e di quelli rendicontati.

L'OdV, nel corso dell'attività di controllo, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione, salva la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente.

Le funzioni aziendali e tutti coloro che operano in nome e per conto della Cooperativa che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno della C.S.M., o a pratiche non in linea con le norme di comportamento e i principi del Codice Etico, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

La Cooperativa ha attivato i più opportuni canali di comunicazione al fine di permettere l'inoltro delle segnalazioni, istituendo una apposita casella di posta elettronica; inoltre, le segnalazioni possono essere inoltrate, per posta, anche in forma anonima, al seguente indirizzo:

---

*C.S.M. Service – Società cooperativa sociale a mutualità prevalente S.p.A.  
Via Padre Pio n. 49, Eboli - SALERNO (SA)*

Le segnalazioni devono essere tutte archiviate e conservate dal Presidente dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza dovrà garantire la riservatezza di chi segnala eventuali violazioni con i sistemi e i mezzi più appropriati.

### **6.10 Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Sociali**

L'OdV deve relazionare per iscritto, almeno con cadenza annuale, al Consiglio di amministrazione sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo. In ogni caso, l'OdV può rivolgersi al consiglio di amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

L'attività di reporting avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività svolta dall'OdV;
- le eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- l'accertamento di eventuali comportamenti in violazione del Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la C.S.M. al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere archiviate e conservate dal Presidente dell'OdV.

## **7. IL CODICE ETICO (RINVIO)**

La C.S.M. attribuisce un'importanza determinante ai principi ispiratori della propria *corporate governance*, intesa come sistema di governo finalizzato ad un'ottimale, corretta ed efficiente gestione organizzativa.

Tale importanza si traduce nell'adozione di una disciplina interna e di un sistema di valori aziendali che coniugano il perseguimento dell'oggetto sociale con la piena conformità alle normative e l'adesione ai più elevati standard etici.

Lo strumento attraverso il quale la C.S.M. intende perseguire detti obiettivi e che contiene importanti presidi atti a prevenire la realizzazione dei reati e degli illeciti amministrativi é il **Codice Etico** (Allegato 1).

Attraverso l'accettazione del Codice Etico la Cooperativa persegue il fine di contribuire a rafforzare la cultura della legalità come valore fondante, oltre ad offrire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che operano in nome e per conto della C.S.M., affinché seguano, nella propria attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

## **8. IL SISTEMA DISCIPLINARE (RINVIO)**

Il D.Lgs. n. 231/2001, all'art. 6, co. 2, lettera c), prevede espressamente per l'ente l'onere di «introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello». In ossequio a tale previsione, il presente Modello è completato dal **Sistema Disciplinare** (Allegato 2).

## **9. LA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING**

La redazione del presente modello tiene in considerazione i più recenti interventi normativi, tra cui quello relativo alla Legge n. 179 del 30 novembre 2017, che ha modificato la disciplina del D.Lgs. 231/2001, inserendo i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'art. 6. In seguito alle modifiche intervenute, il Decreto stabilisce

esplicitamente che i Modelli debbano prevedere:

- a) *canali di comunicazione che consentano sia ai soggetti in posizione apicale che a quelli in posizione subordinata di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai fini della norma in questione e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*
- b) *almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;*
- c) *il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;*
- d) *nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.*

In ossequio a tali prescrizioni, il presente Modello è completato dalla **Procedura *whistleblowing*** (Allegato 3).

## **10. COMUNICAZIONE**

L'adozione del presente Modello è comunicata dalla C.S.M. al personale. La comunicazione dovrà sempre essere diffusa, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello, in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria.

In particolare, una efficace attività di comunicazione deve:

- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione, al fine di fornire le informazioni in tempi

utili, permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;

- garantire elevata qualità in termini di contenuti (comprendere tutte le informazioni necessarie);
- essere tempestiva, aggiornata (deve contenere l'informazione più recente) e accessibile.

A tal fine, dal punto di vista operativo, si procede attraverso:

- l'invio di una comunicazione a firma dell'organo amministrativo a tutto il personale sui contenuti del Decreto, sull'importanza della sua effettiva attuazione, sulle modalità di informazione/formazione previste dalla Società;
- la diffusione del Modello e dei suoi aggiornamenti sull'intranet aziendale (ove presente) e l'invio dello stesso tramite posta elettronica a tutto il personale;
- l'affissione in bacheca del Modello.

Agli eventuali nuovi assunti, ai docenti e ai tutor nonché a tutti i soggetti impegnati nelle attività formative aziendali verrà consegnato, unitamente alla documentazione prevista in sede di assunzione, un *kit* informativo contenente il Modello, mediante il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello, lo sottoscriveranno per integrale presa visione e accettazione e si impegneranno, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle "aree sensibili" e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della C.S.M., al rispetto dei principi, delle regole e delle procedure in esso contenute.

## **11. LA FORMAZIONE**

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale della Società quello di garantire a tutti i Destinatari del medesimo un grado di formazione adeguato in relazione alle regole di condotta e alle procedure ivi contenute.



---

Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali la Società ritiene di perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese ad una sua efficace attuazione nei confronti di soggetti le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio.

A tale scopo, il consiglio di amministrazione della C.S.M. predispone un piano di formazione con apposite riunioni tra il personale e l'organo amministrativo alla presenza dell'Organismo di Vigilanza, con riferimento ai criteri fondamentali della responsabilità amministrativa dell'Ente, ai reati presi in considerazione dal Decreto, nonché alla tipologia di sanzioni previste, ai presidi di controllo e così via.

La funzione "risorse umane" è responsabile per la corretta formazione del personale in merito all'applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento ai requisiti, un programma di formazione deve:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neo-assunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);
- differenziare i contenuti in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'ente (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- stabilire la periodicità dell'attività formativa in funzione (i) del grado di cambiamento cui è soggetto l'ambiente esterno in cui si colloca l'agire dell'ente, (ii) della capacità di apprendimento del personale e (iii) del grado di *commitment* del management a conferire autorevolezza all'attività formativa svolta;
- prevedere relatori competenti e autorevoli al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Società e per le strategie che la stessa vuole perseguire;

- stabilire l'obbligatorietà della partecipazione alle attività formative, definendo appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti (es. raccolta firme dei partecipanti).

Oltre ad una fase di tipo generale, dunque, il livello di formazione e di informazione dei Destinatari avrà un differente grado di approfondimento, con particolare attenzione nei confronti di quei dipendenti che operano nelle aree ritenute maggiormente sensibili. L'attività di formazione è pertanto differenziata in funzione della qualifica dei Destinatari, nonché del livello di rischio dell'area in cui operano, e sarà effettuata con cadenza almeno annuale.

La formazione specifica dovrà consentire al soggetto che ne fruisce di:

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- acquisire la capacità d'individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

Sarà cura dell'OdV, d'intesa e in stretto coordinamento con l'Organo amministrativo, valutare l'efficacia del piano formativo con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare avverso quanti non frequentino senza giustificato motivo.

I Fornitori, i Collaboratori, i Consulenti e i Partner sono informati del contenuto del Modello e delle regole e dei principi di controllo in esso contenuti, nonché dell'esigenza che i loro comportamenti siano conformi alle prescrizioni del Decreto. A tal proposito, tutti i soggetti che a vario titolo interagiscono con la Società sono tenuti a sottoscrivere un'apposita clausola contrattuale di presa visione e accettazione dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello (cosiddetta "Clausola 231").

---

## **12. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

Come in precedenza sottolineato, il Decreto espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello, affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze della Società e la sua concreta operatività.

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello si renderanno necessari, verosimilmente, in occasione di:

- modifiche e integrazioni al D.Lgs. 231/2001, soprattutto in relazione ai reati presupposto ivi contemplati;
- variazioni significative della struttura organizzativa;
- introduzione di nuove attività e/o nuovi servizi che ne modifichino in modo non marginale l'assetto organizzativo.

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Segnatamente, giova sottolineare ancora come l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, competano esclusivamente all'Organo amministrativo, la cui azione potrà opportunamente essere sollecitata dall'Organismo di Vigilanza.